

Rep. n. 2026/0000021
Prot. RM/2026/0004155
del 04/09/2026

DISPOSIZIONE

Oggetto: Società “Co.R.T.A.C. S.r.l.” - Discarica per rifiuti inerti sita in via Laurentina KM 11.200 - Roma – Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 52/2015 per il progetto di “Variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti approvata con PAUR rilasciato dalla Regione Lazio con Determinazione G05227 del 18.04.2023”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che all’art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l’attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell’ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l’art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 114, comma

3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”;

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii;

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii. recante “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153 (convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191) recante “*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*”;
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9 aprile 2018;
- il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che*

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- *il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;*
- *la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”;*
- *il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- *il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis “Cessazione dalla qualifica di rifiuto”;*
- *la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- *il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- *la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante “Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante “Revoca della D.G.R. n. 865 del 09 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21 giugno 2022, n. 456 recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 04 novembre 2022 n. 995 recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21 giugno 2022 e alla D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle*

autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”;

- il Regolamento Regione Lazio del 17 marzo 2026, n. 2 recante *“Criteri generali per la prestazione delle Garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”;*

Vista

la Disposizione n. 23 del 3 agosto 2023 del Commissario Straordinario avente ad oggetto *“Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria volta all’eventuale rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, al rinnovo dell’esercizio, alla realizzazione di varianti sostanziali o non sostanziali all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”;*

Premesso che

la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. gestisce una discarica per rifiuti inerti sita in Roma, via Laurentina km 11,200, in esercizio in forza della autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dal Comune di Roma con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 14.02.2011 dell'allora Dipartimento X Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile di Roma Capitale;

in data 31.03.2015, con nota n. 20003, il Comune di Roma ha rilasciato alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. il Nulla Osta, ai sensi della D.G.R. Lazio n. 239/2008, per modifiche non sostanziali costituite da innalzamento del fondo della discarica e miglioramento della barriera geologica di fondo;

nel medesimo invaso di ex cava, in adiacenza alla suddetta area adibita a discarica, Città Metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione Dirigenziale n. 3365 del 18.08.2016, nel regime di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, ha autorizzato a favore della Co.R.T.A.C. S.r.l. un progetto di Recupero Ambientale (R10) di rifiuti di terre e rocce da scavo, codificati EER 170504;

la Regione Lazio, subentrata per competenza al Comune di Roma Capitale in relazione ai nuovi codici di rifiuti richiesti in ingresso all’impianto dalla Società, con Determinazione Dirigenziale n. G02214 del 02.03.2020 ha rilasciato alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. il provvedimento di “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione di cui alla D.D. n. 307 del 14.02.2011, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n.27/98”, costituita dalla possibilità di ricevere in discarica ulteriori codici EER di rifiuti (CER 01 05 99 e 17 09 04), senza aumento delle quantità totali autorizzate;

con Determinazione Dirigenziale n. GR3000-000009 del 16.08.2021 la Regione Lazio, Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ha rinnovato fino al 14.02.2031 l’autorizzazione all’esercizio della discarica rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 307 del 14.02.2011 dal Comune di Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale n rep. prot.n. NA/8443/2022 del 12.08.2022 il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale ha disposto la “Approvazione del progetto di variante al recupero ambientale in Via Laurentina km 11,200, denominato 'Rec12_CO.R.T.A.C.- Laurentina' - Società Co.R.T.A.C. S.r.l.”;

la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G05227 del 18.04.2023, ha rilasciato alla Co.R.T.A.C. S.r.l. il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto di “Variante sostanziale di una discarica per rifiuti inerti” Comune di Roma, località via Laurentina km 11,200 che “contiene in allegato”:

- Pronuncia di compatibilità ambientale di V.I.A. con prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06974 del 31.05.2022;
- Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. G03042 del 07.03.2023;

con la approvazione della Variante sostanziale di cui sopra è stato consentito l’ampliamento della discarica per rifiuti inerti e il corrispondente ridimensionamento dell’adiacente recupero ambientale senza variazione dello stato morfologico finale. L’area di ampliamento costituisce il Lotto 2 della discarica di rifiuti inerti;

con tale Provvedimento è stata, altresì, dichiarata “la seguente variante urbanistica, [...] limitata alla durata dell’attività autorizzata e a condizione del ripristino dello stato originario dei luoghi:

- nell’elaborato prescrittivo Sistemi e Regole da Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale assume la destinazione a Infrastrutture tecnologiche, di cui all’art. 106, comma 4 delle NTA del PRG;
- nell’elaborato prescrittivo Rete Ecologica l’area è stralciata dalla Componente C della Rete ecologica e dal Reticolo idrografico principale, di cui agli artt. 71 e 72 delle NTA del PRG;
- nell’elaborato gestionale G8 Standard urbanistici è stralciata dalla quota di Standard Urbanistico Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”;

con Determinazione G12361 del 20.09.2023 la Regione Lazio ha rilasciato la presa d’atto del collaudo dell’invaso del Lotto 2;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, acquisita agli atti con prot. RM/2024/6746, la nota della Co.R.T.A.C. S.r.l. avente ad oggetto “Istanza di Valutazione Preliminare di cui all’art.6, c.9-bis, del D.lgs. 152/2006 per il progetto Variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti approvata con PAUR rilasciato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G G05227 del 18.04.2023” ha comunicato, con nota prot. RM1238 del 11.02.2025, che *“dall’analisi di quanto riportato nella Lista di controllo per la valutazione preliminare, della relazione tecnica illustrativa di confronto con lo studio ambientale valutato, si ritiene che gli interventi proposti devono essere oggetto di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui al titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.”*;

Il progetto, in particolare, rientra tra le opere presenti nell’elenco di cui alla parte seconda, al. IV punto 8) altri progetti – lett. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III), della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ed è pertanto da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all’art.19 del medesimo;

la Co.R.T.A.C. S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. RM/2827 del 02.04.2025, ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, comma 3, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 52/2015 per il progetto “Variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti approvata con PAUR rilasciato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G G05227 del 18.04.2023”;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM/8860 del 25.11.2025 ha richiesto integrazioni documentali alla Co.R.T.A.C. S.r.l.;

la Co.R.T.A.C. S.r.l. ha integrato l’istanza con la documentazione allegata alle note acquisite ai prot. RM/120 del 10.01.2026, RM/736 del 06.02.2026, RM/803 del 11.02.2026, RM/847 del 12.02.2026 e RM/1033 del 20.02.2026;

con nota Prot. RM/2423 del 21.04.2026 il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha comunicato alle Amministrazioni/Enti competenti l’avvenuta pubblicazione nella sezione “VIA e Autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti” del sito web istituzionale del Commissario Straordinario dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo del progetto, come previsto dal comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. disponibile in formato digitale al seguente link:

<https://ditromacapitale.sharepoint.com/:f/s/CommStraGovernoGiubileoChiesaCattolica2025-AreaViaeAutorizzazioniRifiuti-DiscORTAC/IgDluBT9y0yXTYgLfFrKSIBxAU5SWPxiyBJY5l6WR0hUWy0?e=fHhLu1>

A seguito della suddetta Comunicazione sono pervenute le seguenti note:

Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio – Area Autorità Idraulica Regionale – nota prot. U.0524674 del 19.05.2026, acquisita agli atti con prot. RM 2970 del 20.05.2026;

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - AUBAC - Area Pianificazione e Gestione Rischio idraulico - Area Pianificazione e Gestione Rischio Frane - Area Pianificazione e Gestione Risorsa Idrica - nota prot. n. 7032/2026 del 22.05.2026 agli atti in pari data al prot. RM/2929;

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Valutazioni Ambientali - nota prot. NH4917 del 05.06.2026, acquisita agli atti in pari data al prot. RM/3071 del 05.06.2025. con allegati i seguenti pareri capitolini:

- Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, nota prot. NH3483 del 08.05.2026;
- Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina, Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbi e Carta per la Qualità, nota protocollo RI 20952 del 15.05.2026;
- Roma Capitale - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile, Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico, nota protocollo QG 24682 del 18.05.2026;
- Roma Capitale – Dipartimento Programmazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale - U.O. Piano Regolatore, nota prot. QF17580 del 04.06.2026;
- Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo, nota prot. NH4917 del 05.06.2026;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM/3082 del 05.06.2026, ha trasmesso alla Co.R.T.A.C. S.r.l. le note dell'AUBAC e del Servizio Valutazioni Ambientali di Roma Capitale di cui sopra in quanto contenenti anche richieste integrazioni;

la Co.R.T.A.C. S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. RM/3307 del 19.06.2026, ha trasmesso integrazioni documentali;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM/3497 del 02.07.2026, ha comunicato il deposito della documentazione integrativa;

sono pervenute le seguenti note di osservazioni e pareri:

Città Metropolitana di Roma Capitale - H2 - HUB II – SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE DIP XI – GEOLOGICO - DIFESA DEL SUOLO E AREE PROTETTE Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” (nota prot. CMRC-2026-0167947 del 15.07.2026, agli atti in pari data al prot. RM/3683);

AUBAC - AUTORITA BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE - Area Pianificazione e Gestione Rischio idraulico Area Pianificazione e Gestione Rischio Frane Area Pianificazione e Gestione Risorsa Idrica, prot. n. 9968/2026 del 22.07.2026, acquisita agli atti prot. RM/3775 del 23.07.2026;

Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Valutazioni Ambientali, prot. NH8002 del 04.08.2026, acquisita in pari data agli atti con prot. RM/3931, con allegati i seguenti contributi degli uffici capitolini:

- ✓ Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, nota prot. NH6825 del 09.07.2026;
- ✓ Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Rilascio AUA, Approvazione Impianti Depurazione e Autorizzazione agli Scarichi Idrici, nota prot. NH7767 del 29.07.2026;
- ✓ Dipartimento Programmazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale.- U.O. Piano Regolatore, nota prot. QF24159 del 29.07.2026.

Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica E Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche Del Mare. Area Urbanistica, Copianificazione E Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana Di Roma Capitale (nota prot. U. 0819510 del 05.08.2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM/3951).

CONSIDERATO CHE

è stata esaminata e valutata la seguente documentazione, che si allega come parte integrante del presente atto:

Elenco elaborati allegati alla istanza atti prot. RM/2025/2827

- R00 - Elenco della documentazione e degli elaborati (EE)
- R01 - Studio preliminare ambientale (SPA1) – Parte prima: Quadro di riferimento progettuale
- R02 - Studio preliminare ambientale (SPA2) – Parte seconda: Quadro di riferimento programmatico, Quadro di riferimento ambientale
- R03 - Studio preliminare ambientale (SPA3) – Parte terza: Analisi di compatibilità, Mitigazioni e Compensazioni
- TAV 3 - Planimetria stato finale marzo 2025
- TAV 5- Sezioni Topografiche marzo 2025
- TAV 6 - Foto simulazione stato finale marzo 2025
- A01 - Istanza di Verifica assoggettabilità a VIA e relativi allegati
- A02 - Ricevuta di pagamento diritti di istruttoria

Elenco elaborati allegati alle integrazioni atti prot. RM/120 del 10.01.2026

- Autocertificazione tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera
- Dichiarazione autocertificata del proponente attestante la titolarità alla presentazione dell'istanza e la disponibilità a recepire eventuali prescrizioni
- Studio idraulico e relativi allegati:
 - o Tavola 3 – Planimetria stato finale Re geni 2026;
 - o Tavola 3 bis – Corografia su I.G.M. con ubicazione delle opere in progetto, tracciamento dei limiti del bacino imbrifero sotteso dalla sezione interessata dalle opere in progetto e indicazione dell'area del bacino

Elenco elaborati allegati alle integrazioni atti prot RM/736 del 06.02.2026

- All. 1.1 - Contratto di locazione
- All. 1.2 – Appendice Contratto di locazione
- All 2 - Modulistica e ricevute di invio richiesta di attestazione di assenza di usi civici al competente ufficio di Roma Capitale
- INTEGRAZIONI prot. RM/803 del 11.02.2026
- Attestazione usi civici

Elenco elaborati allegati alle integrazioni atti prot. RM/847 del 12.02.2026

- Appendice a contratto di affitto di terreno per l'attività di scarica

Elenco elaborati allegati alle integrazioni atti prot. RM/3307 del 19.06.2026

- Nota di riscontro
- S.P.A. – Parte 2 Quadro di Riferimento Programmatico agg. Giugno 2026
- S.P.A. – Parte 3 Quadro di Riferimento Ambientale agg. Giugno 2026
- Verifica Tecnica
- Dichiarazione a firma di tecnico competente in acustica
- Allegato 1 Inquadramento urbanistico: Sistemi e Regole, scala 1:10.000

- Allegato 2 Inquadramento urbanistico: Rete ecologica, scala 1:10.000
- Allegato 3 Inquadramento urbanistico: G1 Carta per la qualità, scala 1:10.000
- Allegato 4 Inquadramento urbanistico: G8 Standard urbanistici, scala 1:10.000
- Allegato 5 Planimetria catastale

così come indicato nell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalla Regione Lazio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06974 del 31.05.2022, relativa alla "Pronuncia di compatibilità ambientale", in merito ai vincoli paesaggistici insistenti sul sito di discarica in argomento risulta quanto segue:

- nell'elaborato "Beni Paesaggistici - Tav. B24 f.387", per quanto concerne la ricognizione delle aree tutelate per legge, l'intervento risulta parzialmente interessato da fasce di rispetto di Aree d'interesse archeologico già individuale, con la presenza di beni lineari; antichi tracciati stradali e puntuali, di seguito indicati:
 - Beni lineari con fasce di rispetto ml_0469 (Allegato E6 – Repertorio regionale dei Beni Paesaggistici Zone archeologiche - lineari, formato dall'art. 142 co. 1 lett. m) D.Lgs. 42/2004)
 - Beni puntuali con fasce di rispetto mp_058_0254 (Allegato E5 – Repertorio regionale dei Beni Paesaggistici - Zone di interesse archeologico – Beni puntuali, normato dall'art. 142 co.1 lett. m) D.Lgs. 42/2004); nell'elaborato "Sistemi e ambiti del paesaggio – Tav. A24 f.387" l'area è interessata principalmente dal Sistema del Paesaggio Agrario ed in particolare dal Paesaggio Agrario di valore. Nella parte nord si rileva, all'interno del Sistema del Paesaggio Naturale, un'area individuata come Paesaggio naturale di continuità e come Fascia di rispetto di corsi delle acque pubbliche delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua;
- nella "Pronuncia di compatibilità ambientale" di cui sopra sono state indicate, per quanto di interesse, le seguenti prescrizioni relative agli "Interventi di piantumazione e di mitigazione a verde":
 - . dovrà essere garantita la realizzazione degli interventi descritti nel Piano di ripristino ambientale, garantendo la realizzazione di una morfologia finale dell'area della discarica idonea a consentire un corretto deflusso delle acque meteoriche e prevedendo la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi con essenze autoctone e tipiche dei luoghi;*
 - sia garantita l'effettuazione di periodici controlli sullo stato di conservazione delle opere di tenuta e di impermeabilizzazione del bacino della discarica, nonché la costante manutenzione del laghetto artificiale;*
 - sia garantita la manutenzione delle piantumazioni e delle opere a verde;"*
- il progetto di variante in esame prevede una modifica non sostanziale del progetto approvato consistente nella modifica della morfologia finale della discarica dovuta a:
 - 1) aumento dei volumi da conferire nel Lotto n. 2 della discarica, attualmente in esercizio, in misura inferiore al 10% delle volumetrie attualmente autorizzate;
 - 2) eliminazione del laghetto artificiale previsto, nel progetto approvato, al termine dei conferimenti, sul Lotto n. 2 di discarica e sull'attiguo recupero ambientale;

In particolare è prevista:

 - la modifica della morfologia finale dell'area della discarica mediante la realizzazione di un declivio dotato di una blanda pendenza verso est in luogo della prevista area endoreica dove dovrebbe essere ospitato il laghetto, aumentando di un ulteriore quantitativo di rifiuti da abbancare non eccedente il 10% di quanto autorizzato;
 - la rinaturalizzazione delle aree adiacenti verso il lato EST (oltre il fosso di Rio Petroso) al sedime della discarica e del recupero ambientale nelle quali non verrà effettuata alcuna attività di gestione rifiuti;
 - spostamento della zona boscata prevista sul sedime della discarica (quindi superiormente al capping) e del recupero ambientale nell'area da rinaturalizzare posta ad EST;
 - creazione di un parco urbano con funzione di bacino di laminazione in occasione di eventi meteorici straordinari nell'area da rinaturalizzare posta ad EST;

- nello Studio preliminare ambientale è riportato che:

“La presente variante riguarda la possibilità di abbancare nella discarica un ulteriore quantitativo di rifiuti non eccedente il 10% di quanto autorizzato, di modificare lo stato finale della discarica per rifiuti inerti e del recupero ambientale e di modificare il recupero vegetazionale approvato, in particolare prevedendo” quanto riportato nell’Avviso Pubblico sopra evidenziato;

“A compensazione di tali modifiche si propone di realizzare un parco urbano ad est della discarica e dell’adiacente recupero ambientale in un’area situata oltre il corso del Rio Petroso utilizzata in passato per gli impianti di lavorazione degli inerti provenienti dalla ex cava”.

[...]

Le modifiche proposte e la realizzazione del parco urbano, nel loro complesso, costituiscono un miglioramento del progetto approvato in quanto:

- consentono di rimodellare lo stato finale del Lotto 2 della discarica e del recupero ambientale ricostruendo un pendio con blanda e regolare pendenza verso il Fosso di Rio Petroso, eliminando l'area endoreica destinata ad accogliere il laghetto. Quest'ultima, considerando il prevedibile ammaloramento nel tempo dell'impermeabilizzazione necessaria a sostenere le acque del laghetto, potrebbe causare una pericolosa fonte di infiltrazione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti, successivo alla chiusura della discarica;

- consentono la realizzazione di un recupero vegetazionale finale che non rischi di danneggiare la copertura finale della discarica;

- comportano, la rinaturalizzazione delle aree adiacenti al sedime della discarica e del recupero ambientale poste ad est (oltre il fosso di Rio Petroso), attualmente nude in quanto a suo tempo utilizzate per ospitare gli impianti della ex cava, creando un parco urbano;

- comportano la realizzazione delle aree boscate previste nel progetto approvato in un settore più idoneo, esterno ai lotti della discarica dove non vi sarà il rischio di provocare danni al capping della discarica con l'apparato radicale delle alberature;

- consentono la riduzione del rischio idraulico per le aree fortemente urbanizzate del bacino idraulico poste a valle della sezione interessata dal nuovo canale di sfioro visto che il settore centrale del realizzando parco urbano agirà come bacino di laminazione in occasione di eventi meteorici straordinari;

- consentono un migliore collegamento tra gli abitati di Fonte Laurentina – Valerianella e La Torretta-Trigoria grazie alla realizzazione di un passaggio ciclopedonale”.

- viene inoltre precisato che, rispetto al progetto approvato con la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G06974 del 31.05.2022:

“nel recupero vegetazionale dell’area di discarica previsto nella presente variante non verranno utilizzate specie arboree e arbustive, ma esclusivamente essenze erbacee .effettuare la piantumazione di essenze arboree e arbustive in quantità e con caratteristiche non inferiori a quelle previste nello studio valutato per le aree della discarica e dell’adiacente recupero ambientale; A compensazione, nell’area prevista per il parco urbano, verrà realizzata la piantumazione di essenze arboree e arbustive in quantità e con caratteristiche non inferiori a quelle previste nello studio valutato per le aree della discarica e dell’adiacente recupero ambientale”.

- con l’attuazione della variante proposta relativa all’aumento dei volumi da conferire nel Lotto n. 2 della discarica, attualmente in esercizio, le caratteristiche della discarica in termini volumetrici sono le seguenti:

Capacità del Lotto 2: 385.600 mc (volume del vuoto)

Volumi di materiali da utilizzare ai fini della costruzione del Lotto 2: 142.500 mc

Capacità netta del Lotto 2: 243.100 mc

Capacità netta del Lotto 2 con la variante proposta: 303.570 mc

Capacità totale netta della discarica: a 636.630 mc

Capacità totale netta della discarica on la variante proposta: 697.100 mc.

Considerato, altresì, che

sono stati acquisite le note si parere/osservazioni di seguito descritti:

Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina, Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbi e Carta per la Qualità (nota prot. RI 20952 del 15.05.2026):

Si rappresenta quanto di seguito riportato. La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA in oggetto è relativa al "Progetto di Variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti approvata con PAUR rilasciato dalla Regione Lazio con Det. n. G05227 del 18.04.2023" nell'area in oggetto, identificata all'Agenzia del Territorio: al foglio 1159, particelle 696 parte, 488 parte, 489, 490 parte (Discarica); - al foglio 1159, particelle 490 parte; 696 parte (Area di recupero ambientale); - al foglio 1160, particelle 45, 46, 47 e 48, 1208 parte, 2172 parte, 2173 parte, 2174 parte, 2176 parte (Area di servizio discarica); al foglio 1160, particelle 1128, 1130, 2172 parte, 2173 parte, 2174 parte (Area in disponibilità destinata alle opere di compensazione).

La porzione areale d'intervento risulta interessata da elementi censiti nella Carta per la Qualità del PRG vigente: "Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze archeologiche certe da perimetrare - resti di muratura", già censiti nella Carta Storica, Archeologica, Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano (allegato del PRG previgente) al foglio 32, non. 1s, 39s, 42. L'area di progetto è interamente ricompresa nel vincolo paesaggistico Ambito meridionale dell'agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (D.M. 25.01.2010) ai sensi dell'articolo 136 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., nonché in parte ricadente nella fascia di rispetto del Fosso di Rio Pietroso (R.D. n. 485 del 17.02.1910) ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. La variante riguarda la possibilità di abbancare nella discarica un ulteriore quantitativo di rifiuti non eccedente il 10% di quanto autorizzato, di modificare lo stato finale della discarica per rifiuti inerti e dell'area di recupero ambientale e di modificare il recupero vegetazionale approvato. L'Ufficio della Sovrintendenza Capitolina, esaminati gli elaborati presentati relativi al Progetto di Variante non sostanziale, tenuto conto dei pareri favorevoli con prescrizioni precedentemente rilasciati dal Servizio (RI/2009/4147, RI/2019/29237 e RI/2020/19604) e dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (protocollo n. 6627 del 10.03.2009), per quanto attiene alle proprie specifiche competenze e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole. Prescrizioni: a) che gli interventi previsti nella presente variante non comportino pregiudizio alla conservazione dei beni archeologici censiti e che sia prodotta adeguata documentazione circa l'ottemperanza alle prescrizioni di carattere archeologico contenute nei suddetti pareri. Il Servizio rappresenta che, alla luce dei vincoli gravanti sull'area, sarà necessario ottenere il preventivo N.O. della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Roma Capitale- Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile, Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico (nota prot. QG 24682 del 18.05.2026):

A seguito dell'esame della documentazione resa disponibile tramite collegamento a piattaforma elettronica, formula di seguito le osservazioni di merito che, non risultando competente ad esprimersi in relazione all'assoggettabilità dell'intervento alla procedura di V.I.A., interesseranno esclusivamente gli aspetti inerenti alla sostenibilità e all'accessibilità sotto il profilo trasportistico. Preso atto che la Co.R.T.A.C. S.r.l. è titolare di un P.A.U.R. per la realizzazione e l'esercizio di una discarica di rifiuti inerti nel Comune di Roma, in via Laurentina Km 11,200, rilasciato dalla Regione Lazio con Det. n. G05227/2023 e che, come rappresentato nello "Studio Preliminare Ambientale S.P.A. Parte 1", la variante in parola riguarda esclusivamente "un'area già autorizzata come discarica di rifiuti inerti modificandone solo la capacità", consentendo così di poter "abbancare" nella stessa "un ulteriore quantitativo di rifiuti non eccedente il 10% di quanto autorizzato", con un aumento della "capacità netta" che dagli attuali 636.630 mc già autorizzati arriverà a 697.100 mc; tenuto conto che, dall'elaborato "S.P.A. Parte 3" il Servizio rileva che, per quanto attiene agli impatti ambientali, "il progetto non prevede aumenti di traffico connessi all'esercizio della discarica" e che, per quanto riguarda gli

orari di accesso all'impianto, verrà approntata una "razionalizzazione delle attività nelle ore di punta". Considerato altresì che l'accessibilità alla struttura avviene attraverso un passo carrabile localizzato su via Laurentina e che, pertanto, le valutazioni in relazione a tale tematica dovranno essere eventualmente espresse dalla Città Metropolitana di Roma Capitale quale Ente proprietario della citata viabilità pubblica, stante quanto precede, il Servizio ritiene di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza, in relazione al progetto di variante in argomento.

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale trasporti, Mobilità Tutela del Territorio e Autorità Idraulica Demanio e Patrimonio - Area Autorità Idraulica Regionale (nota prot. U. 0524674 del 19.05.2026):

Con riferimento all'intervento in oggetto, il Proponente, Società Co.R.T.A.C. a r.l., con p.e.. acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2025/2827 ha inviato la richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 52/2015. Detta istanza è stata integrata con la documentazione allegata alle note acquisite rispettivamente ai prot. RM/120 del 10.01.2026, RM/736 del 06.02.2026, RM/803 del 11.02.2026, RM/847 del 12.02.2026 e RM/1033 del 20.02.2026.

... Si comunica, pertanto, alle Amministrazioni/Enti in indirizzo l'avvenuta pubblicazione nella sezione "VIA e Autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti" del sito web istituzionale del Commissario Straordinario dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo del progetto, come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La scrivente Autorità Idraulica Regionale è risultata inserita, a norma del comma 3, dell'art. 19, del D. Lgs. 152/2006, come da elenco allegato alla nota in oggetto, tra gli Enti e le Amministrazioni competenti a rilasciare parere.

Nel merito, dalla disamina della documentazione tecnica prodotta (Relazione idraulica – idrogeologica del gennaio 2026 a firma del Geol. Giuseppe Pucci ed Ing. Stanislao Maria Bova) è emerso quanto segue:

UBICAZIONE DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO

L'area della discarica si colloca a sud della città di Roma, nell'ambito territoriale del bacino idrografico del Fosso di Vallerano - Rio Petroso - Torre, nel tratto finale del suo percorso. Si tratta del territorio appartenente al Comune di Roma, situato subito a sud del Grande Raccordo Anulare, in corrispondenza della Via Laurentina, che comprende le località della Tenuta di Tor Pagnotta e della Tenuta di Valerianella.

Il progetto di variante della discarica per rifiuti inerti prevede la realizzazione di un parco urbano localizzato ad est del Fosso di Rio Petroso, che corre lungo il lato orientale dell'area di discarica.

In questa zona verrà realizzata una zona endoreica, di forma approssimativamente ovale e con asse principale orientato circa in direzione nord-sud (si veda elaborato 3 Planimetria stato finale). Questo settore ospiterà un laghetto artificiale in cui andranno a drenare le acque di precipitazione meteorica ricadenti nell'area endoreica stessa.

Il fondo del laghetto verrà posto a 48,78 m s.l.m. e si prevede che ospiterà normalmente un battente di 1 m di acqua.

Nell'angolo sud est dell'invaso è prevista la realizzazione di un bypass idraulico finalizzato a mettere in comunicazione il Fosso di Rio Petroso con il laghetto artificiale.

Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto concerne il parco urbano localizzato ad est del Fosso di Rio Petroso, e la realizzazione di un bypass idraulico finalizzato a mettere in comunicazione il Fosso di Rio Petroso con il laghetto artificiale, questa Autorità idraulica comunica quanto segue.

Il Fosso di Rio Petroso, unico corso d'acqua interessato dalle opere in oggetto, non risulta compreso nell'elenco dei corsi d'acqua d'interesse regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n° 5079 del 12.10.1999 e, pertanto, non rientra nelle funzioni tecnico-amministrative-idrauliche della Regione Lazio indicate all'art. 8 della Legge Regionale n° 53 del 11.12.1998.

Nel merito si precisa che, più che un affluente, il Rio Petroso è considerato il tratto intermedio del corso d'acqua che, scendendo dai Colli Albani, assume nomi diversi prima di diventare il Fosso di Vallerano. Nasce come emissario del lago di Castel Gandolfo, si chiama Fosso della Torre, poi Rio Petroso (all'altezza di Fonte Laurentina) e infine Vallerano prima di sfociare nel Tevere.

Ai sensi della medesima L.R. 53/1998, i corsi d'acqua non compresi nel predetto "elenco dei corsi d'acqua d'interesse regionale", rientrano tra le funzioni idrauliche delegate o a Città Metropolitana di Roma Capitale (art. 9), o al Comune di Roma Capitale (art. 10) o ancora, al Consorzio di Bonifica (art. 34).

Per gli interventi in oggetto inerenti la realizzazione del parco urbano localizzato ad est del Fosso di Rio

Petroso, si rimanda l'espressione del parere idraulico all'Ente competente.

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo, (nota prot. NH4917 del 05.06.2026):

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza relativa alla discarica di rifiuti inerti in via Laurentina km 11,200, già autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e interessata, nel tempo, da più varianti, da ultimo quella sostanziale approvata dalla Regione Lazio con D.D. n. G05227 del 18.04.2023, rileva quanto segue in merito alle modifiche oggetto della presente procedura, consistenti nell'abbancare in discarica un ulteriore quantitativo di rifiuti non eccedente il 10% del volume autorizzato e nella modifica dello stato finale della discarica e del recupero vegetazionale. In relazione a tali modifiche, prende atto di quanto rappresentato dal progettista nella documentazione prodotta in merito ai potenziali impatti riconducibili al "traffico", nella quale si precisa che "il progetto non prevede aumenti di traffico connessi all'esercizio della discarica [...]. Tale attestazione, soprattutto con riferimento alla proposta di abbancamento di ulteriori quantitativi di rifiuti, nel limite massimo del 10% di quanto autorizzato, necessiterebbe tuttavia di un opportuno chiarimento volto a esplicitare le ragioni per cui l'incremento dei volumi conferibili non determinerebbe alcun incremento dei flussi veicolari, che invece, in linea generale, si ritiene possa verificarsi, seppur in misura contenuta. Ciò posto, per quanto di stretta competenza, il Servizio ritiene comunque che, in linea di massima, la variante non sostanziale proposta possa non apportare un contributo significativo all'impatto complessivo sulla matrice ambientale "aria", correlato all'impianto nella sua interezza. Pertanto, restano ferme le condizioni e prescrizioni indicate dal Servizio nel proprio parere, formulato nell'ambito del procedimento di V.I.A. relativo al progetto di variante sostanziale approvato dalla Regione Lazio con la sopra richiamata D.D. n. G05227/2023.

Roma Capitale- Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane (nota prot. NH6825 del 09.07.2026):

Il servizio prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, ovvero che "non sono mutate da luglio 2019 ad oggi le previsioni progettuali sulla base delle quali è stato redatto lo studio di impatto da rumore di luglio 2019 e sul quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in data 10.02.2020 con prot. QL10411". Il Servizio conferma, pertanto, il parere QL10411/2020, nel quale si richiedeva alla Società, quando la variante sostanziale entrerà in essere, "di verificare, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico siano rispettate" e, in caso contrario, di "presentare nuovo studio di clima e impatto acustico che mitighi l'impatto delle attività in oggetto".

Città Metropolitana di Roma Capitale - H2 - HUB II – SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE DIP XI – GEOLOGICO - DIFESA DEL SUOLO E AREE PROTETTE Servizio 2 "Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici" (nota prot. CMRC-2026-0167947 del 15.07.2026, agli atti prot. RM/3683 del 15.07.2026)

In riferimento alla comunicazione relativa alla Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, presentata a questa Amministrazione da codesto Ente con nota prot. RM/2026/0002393 del 20.04.2026 acquisita in pari data con prot. CMRC-2026-0094714, e successiva comunicazione deposito documentazione integrativa nota prot. RM/2026/0003497 del 02.07.2026 acquisita in pari data con prot. CMRC2026-0156624, si comunica quanto segue.

Lo scrivente Servizio è competente a rilasciare il parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904, riguardo ai progetti le cui opere interferiscono con le pertinenze idrauliche dei fossi e dei canali demaniali di competenza provinciale e nelle aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). come da L.R. 53/1998 e D.G.R. Lazio n. 5079/1999 "Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art.8 comma 2 lettera A". Vista la documentazione disponibile nel box dedicato <https://ditromacapitale.sharepoint.com/:f/s/CommStraGovernoGiubileoChiesaCattolica2025-AreaViaeAutorizzazioniRifiutiDiscCORTAC/igDluBT9y0yXTYqLrFrKSIBxAU5SWPxijBJY5I6WR0hUWy0?e=fHhLu1>,

in previsione della CdS decisoria, al fine di poter avviare l'istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo alla Soc. "Co.R.T.A.C. S.R.L." per il progetto di variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti nel Comune di Roma, all'esito della quale verrà espresso il parere di competenza dello scrivente

Servizio, si informa che è necessario fornire la documentazione tecnico-amministrativa di seguito riportata:

- *Pagamento della spesa di istruttoria a carico dell'utente pari a 600 euro, ai sensi del vigente "Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale e territoriale di competenza" (approvato con D.C.M. n. 2 del 30.01.2026). L'importo dovuto dovrà essere corrisposto tramite il portale Pagoda della Città Metropolitana di Roma Capitale <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-deipagamenti-pagopa/difesa-suolo-e-aree-protette/opere-idrauliche/> (comunicare il codice fiscale della persona che effettua il pagamento).*

- *Relazione idrologica-idraulica, a firma di tecnico abilitato iscritto all'Ordine degli ingegneri - e ciò ai sensi di consolidata giurisprudenza, tra cui: Sentenza n. 6593/2018 Consiglio di Stato-V Sezione, Parere n. 24 del 26.5.2011 CSLLPP-IV Sezione, Nota n. 8896 del 3.8.2011 Direzione Generale Dighe, Sentenza 12.04.2007 n° 1500 TAR Veneto, Sez. I, ecc. finalizzata a dimostrare: - il rispetto del principio dell'invarianza idraulica conseguente all'intervento proposto, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino del Fiume Tevere - V Stralcio Funzionale (PS6), approvato con D.P.C.M. 19 giugno 2019, con particolare riferimento alla disciplina in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo ed ai relativi allegati tecnici concernenti i contenuti degli studi di compatibilità idraulica;*

- *la descrizione dello stato ante opera e post operam, con l'individuazione delle superfici permeabili ed impermeabili e dei relativi coefficienti di deflusso;*

- *il calcolo delle portate meteoriche di progetto e l'indicazione delle curve di possibilità pluviometrica, del tempo di ritorno e dei parametri assunti;*

- *la dimostrazione che la portata massima scaricata nello stato post opera non risulti superiore a quella dello stato ante opera, in applicazione del principio dell'invarianza idraulica;*

- *il dimensionamento e la verifica delle eventuali opere di laminazione e dei dispositivi di regolazione della portata, corredati dai relativi elaborati grafici e dai calcoli di verifica; - ogni ulteriore verifica prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del PS6 e dai relativi allegati tecnici, con particolare riferimento ai contenuti degli studi di compatibilità idraulica;*

- *progetto definitivo/esecutivo dell'intervento (specificare area lotto e trasmettere file km dell'area d'intervento); gli elaborati progettuali (piante e sezioni del progetto in argomento) devono riportare l'indicazione della quota assoluta di massima piena (Tra 200) e, della quota assoluta di sicurezza del primo solaio calpestabile e della quota assoluta degli eventuali sistemi di messa in sicurezza locale così come calcolati nella relazione idrologico-idraulica;*

- *Elaborato grafico di progetto datato e firmato digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine professionale, con indicazione di quote assolute e dimensioni, del diametro della tubazione di raccordo e dello stesso punto di scarico ed il dimensionamento del tubo di controllo flusso, ecc.) delle vasche di laminazione o sistemi simili per la raccolta delle acque meteoriche e il successivo graduale sversamento nei fossi demaniali dimensionate secondo le disposizioni del PS6 emanate dalla Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale e rispettivi allegati;*

- *nel caso di scarico nel fosso demaniale, pianta, sezioni con quote (assolute - scala 1:50), portata, diametro, materiale, ubicazione in coordinate geografiche UTM, file km del punto di scarico;*

- *documentazione fotografica per la descrizione dello stato dei luoghi interessati dall'intervento: - elaborato grafico che rappresenti lo stato ante opera e lo stato di progetto, sia in planimetria che in sezione, riportando in maniera chiara e compiutamente quotata le distanze intercorrenti tra le opere previste in progetto e il fosso demaniale, con particolare riferimento alla distanza dal piede dell'argine, al fine di consentire la verifica della compatibilità dell'intervento con le fasce di rispetto idraulico previste dall'art. 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. Dovranno altresì essere puntualmente evidenziate le distanze dei sistemi di recinzione del lotto, che devono assicurare la "trasparenza idraulica" al libero deflusso delle acque, nonché di eventuali manufatti, opere accessorie e/o corpi di fabbrica esistenti o di progetto, rispetto al piede dell'argine del fosso demaniale "Rio Petroso", fornendo ogni ulteriore elemento grafico e dimensionale utile alla corretta valutazione della conformità alla normativa vigente. Si ricorda che il rilascio del parere di competenza di questo Servizio è necessario all'esecuzione delle opere e che per tale parere non è applicabile, ai sensi dell'Art. 20 c. 4 della L. 241/1990, l'istituto del silenzio assenso per quanto attiene "...agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico. . ."*

Si avverte, altresì, che l'eventuale esecuzione di opere idrauliche senza il prescritto parere è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste ai sensi del R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 368/1904 e L.R. 53/1998 e che il parere rilasciato dal Consorzio di bonifica non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Il parere idraulico di competenza dello scrivente Servizio, ai sensi del R.D. 523/1904, del R.D. 368/1904 e della L.R.

53/1998, è pertanto subordinato a quanto sopra richiesto e all'invio della documentazione indicata.

AUBAC - AUTORITA BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE - Area Pianificazione e Gestione Rischio idraulico Area Pianificazione e Gestione Rischio Frane Area Pianificazione e Gestione Risorsa Idrica (nota prot. n. 9968/2026 del 22.07.2026, atti prot. RM/3775 del 23.07.2026)

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, come da richiesta dall'Area Via e Autorizzazione Rifiuti della struttura commissariale in indirizzo, è stata esaminata la documentazione integrativa resa disponibile in formato digitale al seguente indirizzo: ...

Tra gli altri, è stato analizzato con particolare attenzione l'elaborato *ub_5258058962153658262_R03_SPA_2_QP_rev giugno 2026.pdf*, nel quale – come richiesto nella nota prot. AUBAC n. 7032 del 22.5.2026 in cui è stato formulato il contributo istruttorio di questo Ente – è stato contestualizzato il “Progetto di Variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti approvata con PAUR rilasciato dalla Regione Lazio con Det. N. G05227 del 18.04.2023, nel Comune di Roma, Provincia di Roma, in località Via Laurentina KM 11.200.

Si procede quindi con l'istruttoria tecnica del nuovo documento esaminato secondo le principali linee di competenza di questa Autorità basandosi sulle analisi in esso contenute.

Aspetti idraulici

Dalla lettura della documentazione integrativa, risulta che il progetto in esame è stato inserito all'interno degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti e recentemente adottati, sia in relazione alle mappe cartografiche sia in relazione alle norme tecniche di attuazione. Il documento integrativo, seguendo il percorso del già citato contributo istruttorio formulato da questo ente, ha verificato in primo luogo – mediante il vigente PAI del bacino del Tevere - l'interferenza tra alcune porzioni del progetto con la fascia A e la fascia B del fosso di Vallerano. Si osserva infatti che l'area del complesso impiantistico è in parte interessata dalla fascia A e dalla fascia B di cui agli artt. 28 e 29 delle NTA del PAI. Per quanto riguarda la Fascia B, è possibile attribuire i fenomeni di esondazione all'assetto depresso dell'area che, tuttavia, secondo il documento integrativo, sarà via via riportata alle quote topografiche originarie come in parte è già avvenuta grazie ai lavori di colmamento messi in atto conformemente alle autorizzazioni rilasciate.

Per quanto attiene poi la fascia A, la cui ampiezza è effettivamente quasi coincidente con l'alveo del fiume, secondo la nuova documentazione “nelle zone di esondazione in Fascia A e fino a 20 m da ciascun lato del fosso il presente progetto non prevede piantumazioni e non prevede movimenti terra se non quelli strettamente necessari alla realizzazione del by-pass, infatti il ripristino ambientale di tutta la fascia in sinistra idrografica del fosso è stato già completato nell'ambito dell'autorizzazione vigente, mentre in destra idrografica sono stati opportunamente traslati verso est sia il percorso pedonale che quello cicloturistico in modo da non interferire con l'area esondabile, come rappresentato nella revisione di giugno 2026 della Tavola 3 – Planimetria dello stato finale”. Vengono poi esaminate le norme tecniche di attuazione del PAI Tevere- con particolare riferimento agli artt. 28 e 29 che disciplinano rispettivamente la fascia A e la fascia B.

L'intervento proposto prevede la possibilità di abbancare nella discarica esistente di rifiuti inerti, della quale si chiede una modifica non sostanziale, un ulteriore quantitativo di rifiuti non eccedente il 10% di quanto autorizzato e di modificare lo stato finale della discarica mediante il recupero ambientale secondo i seguenti interventi: - eliminazione del laghetto artificiale previsto nel progetto approvato e situato in parte nel Lotto 2 della discarica, sopra al pacchetto di copertura (capping), e in parte nel recupero ambientale; - modifica della morfologia finale dell'area della discarica con la realizzazione di una piccola scarpata con lieve pendenza verso est in luogo della prevista area endoreica dove è previsto invece un laghetto artificiale. A compensazione di tali modifiche il proponente prevede nel progetto di variante la realizzazione di un parco urbano sul lato est della discarica in prossimità del confine e oltre il Fosso di Rio Petroso con un laghetto artificiale (in sostituzione di quello previsto nel progetto autorizzato posto al di sopra del capping della discarica), progettato per svolgere una duplice funzione come si legge nello Studio Preliminare Ambientale: - “specchio d'acqua permanente, integrato nel paesaggio e idoneo alla valorizzazione naturalistica dell'area; - bacino di laminazione in grado di contenere i volumi idrici generati da eventi meteorici di eccezionale intensità e ridurre in tal modo le portate di deflusso del Fosso di Rio Petroso, a valle della discarica, Dove sono presenti aree urbanizzate. Il bacino verrà normalmente alimentato dalle precipitazioni meteoriche ricadenti nell'area endoreica che lo ospiterà e, in

occasione di eventi meteorici eccezionali raccoglierà, mediante un bypass opportunamente realizzato nell'angolo sud ovest, le portate in eccesso del Fosso Rio Petroso."

Secondo quanto sopra descritto il progetto in esame risulta quindi individuato tra quelli consentiti dall'art. 28 comma 2 lett. i) delle NTA del PAI del bacino del F. Tevere, secondo cui sono permessi gli "interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica".

Tuttavia, diversamente da quanto affermato nel documento integrativo analizzato, per la realizzazione dell'intervento in esame, è necessario il nulla osta rilasciato dall'Autorità idraulica competente per verificare che l'intervento sia realizzato in condizione di sicurezza idraulica ed in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso e /o significativa riduzione nell'attuale capacità di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico e coerentemente con la pianificazione degli interventi di protezione civile. Infatti, come anche indicato nella nota a piè di pagina 13 delle NTA del PAI Tevere, con deliberazione del Comitato istituzionale n. 127 del 23 dicembre 2013, recante Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale – P.S. 6 per l'assetto idrogeologico – P.A.I. Norme Tecniche di attuazione – aggiornamento – progetto di variante – art. 28, comma 3 – adozione delle misure di salvaguardia", il comma 3 dell'art. 28 è stato sostituito con la seguente disposizione: "Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere : a); b) (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste); d); h. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui Sopra". Il documento integrativo procede poi con l'analisi del PS5 ribadendo che:

- "i lavori di colmamento dei vuoti generati dalla precedente attività estrattiva determinano la ricostruzione della morfologia precedente alle attività di escavazione eliminando quindi tutta la zona corrispondente alla fascia B di PAI e ricompresa nell'ambito delle acque del PS5;

- questi lavori sono stati già in parte realizzati in quanto autorizzati, la presente variante prevede solo modifiche molto modeste alle quote finali previste nel progetto già autorizzato;

- la fascia a ridosso del Rio Petroso, per una larghezza di 50 m è parzialmente interessata dalle opere relative alla realizzazione del parco urbano e non è interessata all'abbancamento di rifiuti della discarica. Il parco urbano avrà anche la funzione di migliorare l'officiosità idraulica complessiva creando una zona di laminazione;

- per opere da eseguire entro i 50 m dalle sponde del fosso, come previsto all'art. 16 delle NTA del PS5 2019, verrà richiesta l'autorizzazione idraulica."

Successivamente, con l'ausilio del Webgain messo a disposizione nel sito web dell'Autorità di bacino è stata confrontata la mappatura del PAI distrettuale recentemente adottato che restituisce per l'area dell'impianto lo stesso quadro di pericolosità del PAI Tevere per cui è sempre verificata la presenza di una zona a pericolosità media P2 (Fascia B del PAI Tevere) dovuta alla depressione morfologica in via di colmamento ed una zona P3 a pericolosità elevata (Fascia A del PAI Tevere) di circa 10 m lungo il corso de Rio Petroso. Secondo il documento integrativo, come più volte riportato "Per le aree a pericolosità P3 non sono previsti interventi vietati a norma dell'art. 9. Per ciò che riguarda le aree a pericolosità P2, rilevando per prima cosa che la depressione a cui sono collegate non è più esistente stante il proseguire dell'attività di discarica e recupero ambientale autorizzate, non si ravvede contrasto con la normativa rappresentata dall'art. 10 per il tipo di variante richiesta".

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, si prende atto della documentazione integrativa esaminata sulla cui base non sono evidenziate condizioni di conflittualità con la pianificazione di bacino vigente ed adottata; restano comunque le prescrizioni già fornite nel precedente contributo istruttorio prot. AUBAC n. 7032 del 22.5.2026 con particolare riferimento al rilascio del nulla osta idraulico da parte dell'Autorità idraulica competente come previsto dall'art. 28 del PAI Tevere ed in particolare:

- la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza;

- non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali;

- gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari;

- dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione

in acqua;

– per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o la concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di eventuali scavi al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua;

– per gli aspetti riferiti a rischi di eventuali fenomeni di piena dovranno essere predisposti adeguati Piani di sicurezza accompagnati da sistemi di allarme al fine della rapida evacuazione delle maestranze durante il periodo di realizzazione dell'opera relazionato al Centro Funzionale Regionale;

– con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico, ai sensi del PAI, è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.

Aspetti geomorfologici

Per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici (fenomeni gravitativi) si prende atto della Verifica Tecnica e di quanto dichiarato da Co.R.T.A.C. S.r.l. nella nota prot. AUBAC n. 8931 del 2.7.2026 secondo cui "la scarpata segnalata è stata messa in sicurezza prima con il disgaggio della parete e poi grazie al progressivo colmamento delle aree più depresse. A lungo termine gli ultimi residui della scarpata di cava verranno completamente obliterati a sud e verso ovest, mentre resteranno delle fasce dotate di una blanda acclività verso nord e verso est lungo le quali sono state effettuate le verifiche di stabilità riportate nell'elaborato Verifica Tecnica." Tuttavia, si precisa che il presente contributo è dato esclusivamente in relazione alla conformità dell'intervento con la pianificazione di bacino, mentre per quanto riguarda eventuali valutazioni tecniche di merito le NTA vigenti del PAI Tevere non richiedono l'espressione di alcun parere di competenza per gli interventi interferenti con aree a pericolosità P1.

Aspetti connessi con la risorsa idrica

Da analisi della documentazione integrativa trasmessa, con riferimento alle richieste relative alla tutela della risorsa idrica, di cui alla nota AUBAC prot. n. 7032 del 22 maggio 2026, si prende atto di quanto riportato nell'elaborato "S.P.A. – Parte 3 Quadro di Riferimento Ambientale agg. Giugno 2026" ai paragrafi "3.2.1 Ciclo delle acque impiegate nello stabilimento" e il successivo "3.2.2 Presidi ambientali e opere di mitigazione" nei quali sono illustrate le modalità tecniche con cui vengono recepite le raccomandazioni formulate da questa Autorità. Tuttavia, si rammenta la necessità della piena attuazione delle raccomandazioni e indicazioni fornite con la sopra citata nota AUBAC prot. n. 7032 del 22 maggio 2026.

Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Rilascio AUA, Approvazione Impianti Depurazione e Autorizzazione agli Scarichi Idrici (nota prot. NH7767 del 29.07.2026):

[...]

consultata la documentazione progettuale disponibile al link del Commissario Straordinario e, verificata "all'indirizzo e ditta" dal proprio archivio, l'esistenza di "un impianto di subirrigazione per due abitanti equivalenti, autorizzato il 30.09.2022 con prot. NA/11544 e con richiesta di rinnovo autorizzazione prot. NA/21284 del 30.09.2025" osserva che progetto di variante non sostanziale non sembra apportare cambiamenti all'impianto subirrigazione autorizzato".

In merito, il Servizio rappresenta che "occorre tuttavia che ciò sia confermato da apposita dichiarazione nella quale si attesti che: l'impianto di subirrigazione, compreso nel progetto di variante non sostanziale, è per due abitanti equivalenti ed è conforme all'autorizzazione prot. NA/11544/2022 e alle prescrizioni in essa contenute", mentre, al contrario, qualora la variante comporti modifiche dell'impianto di sub irrigazione quali ampliamento, ristrutturazione ed aumento del numero degli utenti, "dovrà essere richiesto un nuovo parere e/o una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista".

Dipartimento Programmazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale. U.O. Piano Regolatore (nota prot QF24159 del 29.07.2026):

In riferimento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto e alla relativa nuova richiesta di osservazioni a seguito di deposito documentazione/ integrativa, pervenuta alla scrivente U.O. con vostra nota prot. NH6621 del 07.07.2026, acquisita Con prot. QF21469 del 08.07.2026, al fine esclusivo delle valutazioni rese in sede di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., si rappresenta quanto segue. Come segnalato nel parere urbanistico trasmesso con prot. QF17580 del 04.06.2026, a seguito della richiesta di elaborati di maggior dettaglio dell'inquadramento urbanistico del perimetro dell'area di intervento, la società Co.R.T.A.C. S.r.l. ha provveduto all'elaborazione degli allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5, fornendo una delimitazione dell'intera area di progetto. Si rappresenta, qualora utile per le attività di competenza, che i confini rappresentati nell'Allegato 4 risultano difformi rispetto a quelli riportati negli altri elaborati prodotti; in particolare, nell'Allegato 5 si delinea meglio la perimetrazione dell'area, rappresentando nello specifico le particelle catastali coinvolte.

Si prende atto che, a seguito di quanto richiesto con il parere urbanistico sopra richiamato, la società Co.R.T.A.C. S.r.l. nella nota di trasmissione della documentazione aggiornata, ha, altresì, provveduto a specificare che il progetto edilizio per il recupero del volume demolito nell'area ex impianto di lavorazione del nuovo impianto sarà oggetto di un procedimento specifico e che sarà presentato successivamente all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione edilizia. Alla luce di quanto sopra riportato, dall'esame della documentazione integrativa consultabile al link trasmesso da codesto Dipartimento, si conferma il parere non ostativo alla realizzazione dell'intervento come già precedentemente espresso con prot. QF17580/2026, fermo restando l'esito delle eventuali ulteriori verifiche e valutazioni di settore già evidenziate nel parere stesso.

Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica E Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche Del Mare. Area Urbanistica, Copianificazione E Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana Di Roma Capitale (nota prot. U. 0819510 del 05.08.2026):

[...]

PREMESSO

La procedura riguarda il progetto di variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti autorizzata con PAUR G05227 del 18.04.2023 rilasciato dalla Regione Lazio. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse come disposto dall'art.177 co. 2 del D.Lgs. 152/2006. Le valutazioni di questa Direzione regionale in relazione alle disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 attengono gli aspetti urbanistici della proposta nella misura in cui la stessa produce effetti nei confronti del più ampio contesto in particolare sul Paesaggio, che costituisce l'elemento di prevalente interesse, proponendo eventuali approfondimenti da rinviare a Valutazione di Impatto Ambientale.

CONSIDERATO

L'area della discarica si colloca nel quadrante sud della città di Roma, esternamente al Grande Raccordo Anulare, in prossimità della Via Laurentina.

L'area risulta catastalmente distinta come segue: - foglio n. 1159 palle 696p; 488p; 489; 490p (Discarica) - Fa. 1159 palle 490p; 696p (Recupero ambientale) - Fa. 1160 palle 1208p; 2172p; 2173p; 2174p; 2176p ; Fg.1160 palle 45, 46, 47 e 48 (Area di servizio discarica) - Fa. 1160 palle 1128; 1130; 2172p; 2173p; 2174p (Area in disponibilità destinata alle opere di compensazione). L'area risulta catastalmente distinta come segue: - foglio n. 1159 palle 696p; 488p; 489; 490p (Discarica) - Fa. 1159 palle 490p; 696p (Recupero ambientale) - Fa. 1160 palle 1208p; 2172p; 2173p; 2174p; 2176p ; Fg.1160 palle 45, 46, 47 e 48 (Area di servizio discarica) - Fa. 1160 palle 1128; 1130; 2172p; 2173p; 2174p (Area in disponibilità destinata alle opere di compensazione).

Si rinvia alla documentazione la puntuale descrizione degli interventi, richiamando, per quanto di competenza e a titolo indicativo, i soli elementi di rilievo che di seguito vengono sinteticamente descritti: - la variante prevede la possibilità di abbancare nella discarica un ulteriore quantitativo di rifiuti non eccedente il 10% di quanto autorizzato e di modificare lo stato finale della discarica per rifiuti inerti e del recupero ambientale modificando il recupero vegetazionale approvato mediante i seguenti interventi: - eliminazione del laghetto artificiale previsto nel progetto approvato e situato in parte nel Lotto 2 della discarica, sopra al pacchetto di copertura (capping) ed in parte nel recupero ambientale; - modifica della morfologia finale dell'area della discarica con la realizzazione di una piccola scarpata con lieve pendenza verso est in luogo della prevista area endoreica dove è previsto invece un laghetto artificiale. A compensazione di tali modifiche il proponente prevede nel progetto di variante la realizzazione di un parco urbano sul lato est della discarica in prossimità del confine e oltre il Fosso di Rio Petroso con un laghetto artificiale (in sostituzione di quello previsto nel progetto autorizzato posto al di sopra del capping della discarica), progettato per svolgere la duplice funzione

di “specchio d’acqua permanente, integrato nel paesaggio e idoneo alla valorizzazione naturalistica dell’area” e quella di “bacino di laminazione in grado di contenere i volumi idrici generati da eventi meteorici di eccezionale intensità e ridurre in tal modo le portate di deflusso del Fosso di Rio Petroso, a valle della discarica”..

È prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive in quantità non inferiori a quelle previste nello studio valutato per le aree della discarica e dell’adiacente recupero ambientale, oltre alla realizzazione di un percorso ciclo pedonale che attraversa il parco urbano. Aspetti urbanistici Il PRG di Roma, approvato con DCC n. 18 del 12.02.2008 (BURL del 14.03.2008) ai sensi dell’art. 66 bis della LR 38/1999, negli elaborati di Sistemi e Regole 1:10000, classifica l’area destinata alle opere di compensazione in Aree Agricole – Agro romano – del Sistema Ambientale, di cui agli artt. 68 e 74 delle NTA del vigente PRG. Nell’elaborato della Rete ecologica l’area è in parte interessata dalla Componente di Completamento “C” della Rete Ecologica, disciplinata dall’art. 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. L’ambito di intervento risulta interessato inoltre da elementi censiti nella Carta per la Qualità (Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze archeologiche certe da perimetrare – resti di muratura). Con Determinazione n. G03042 del 07.03.2023 è stata autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 la variante allo strumento urbanistico con la quale l’area della discarica ha assunto la destinazione a Infrastrutture tecnologiche, di cui all’art. 106, comma 4 delle NTA del PRG limitatamente alla durata dell’attività autorizzata e a condizione del ripristino dello stato originario dei luoghi. Nell’ambito del PAUR che ha valutato il progetto approvato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 questa Direzione regionale ha espresso il proprio parere favorevole con nota n. 21543 del 10.01.2020 in merito agli aspetti di competenza sia urbanistici che paesaggistici. Attualmente la valutazione urbanistica dei progetti, sia che siano proposti in conformità che in variante urbanistica al PRG viene è competenza di Roma Capitale, anche alla luce delle disposizioni dettate in materia di trasferimento di competenze dalla LR 19/2022 (art.9 commi da 61 a 65) e dalla relativa Convenzione del 29.12.2022 tra Comune e Regione Lazio. Pertanto, sono rinviati alle strutture comunali competenti le ulteriori considerazioni e valutazioni della proposta in relazione agli elementi prescrittivi e gestionali di PRG.

Aspetti paesaggistici

L’ambito di intervento risulta vincolato paesaggisticamente ai sensi dell’art. 134 co. 1 lett. a) del Codice per effetto del DM 25.10.2010 “Ambito meridionale dell’Agro Romano, compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina” (cd decreto Bondi) vincolo ricognitivo vestito in quanto dotato di propria specifica disciplina di tutela, prevalente sui contenuti del PTPR (norme art. 8 co. 9). L’area risulta inoltre interessata dalla presenza dei seguenti beni paesaggistici:

- Art. 142 co. 1 lett. c) del Dlgs 42/04 - fascia di rispetto del corso d’acqua pubblica “Fosso di Vallerano di rio Pietroso e della Torre” (c058_0246), disciplinato dall’art. 36 delle NTA del PTPR approvato con DCR 5/2021;
- Art. 142 co. 1 lett. m) del Dlgs 42/04, beni di interesse archeologico (areali, puntuali e lineari) disciplinati dall’art.42 delle NTA del PTPR: - mp058_0236 sito probabile; - mp058_0229 area di frammenti fittili; - mp058_0230 resti di muratura; - ml_0469 tracciato antico; - ml_0476 tracciato antico probabile.

La classificazione di paesaggio attribuita con DM 25.10.2010 (vincolo Bondi), recepita nella Tavola A del PTPR approvato con DCR 5/2021, assegna alla quasi totalità dell’area in oggetto il paesaggio agrario di rilevante valore: la specifica disciplina d’uso dei paesaggi, disposta dall’art. 12 delle Norme allegata alla dichiarazione di vincolo, al p.to 4.8 (Discariche) consente la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto. In prossimità della Via Laurentina una fascia di circa 20 metri è classificata nel paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi, con la specifica disciplina dell’art. 19 delle Norme del citato decreto che, relativamente alle discariche, non avrebbe consentito ampliamenti, né nuova realizzazione ove fossero stati proposti. Piccole porzioni dell’area destinata agli interventi di compensazione, sono classificate in Paesaggio naturale di continuità: l’art. 11 che disciplina gli interventi, al p.to 4.8 consente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio. Una piccola parte a sud est, destinata ad uffici e servizi, è classificata in Paesaggio degli insediamenti urbani la cui disciplina dettata dall’art. 15 delle Norme allegata al Decreto consente gli interventi che risultano già autorizzati.

Sulla quasi totalità dell’ambito in oggetto si rileva il soprassegno degli Ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica disciplinati dall’art.6 comma 5 delle NTA del cd vincolo Bondi: negli ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica”, corrispondenti agli “ambiti di recupero e di valorizzazione paesistica” del PTPR, possano essere attivati interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione con gli strumenti di cui alla LR 24/1998. Si rileva che l’area di progetto non ricade all’interno delle aree della Rete Natura 2000. Nel complesso, per il combinato disposto delle discipline applicabili, con particolare riferimento alle modifiche

proposte con riferimento a quanto già autorizzato e parzialmente realizzato, si rileva che il progetto risulta ammissibili sotto il profilo paesaggistico in quanto conforme alla disciplina di tutela. Gli interventi che interferiscono con le aree di interesse archeologico devono essere oggetto di valutazione e di parere della competente Soprintendenza in fase di autorizzazione paesaggistica. Il MIC valuta indipendentemente l'eventuale interferenza degli interventi con elementi culturali tutelati ai sensi della parte seconda del Codice.

Aspetti ambientali

In materia ambientale le considerazioni di competenza attengono gli elementi urbanistici nella misura in cui questi comportano un impatto più o meno rilevante sul "paesaggio", il quale costituisce l'aspetto di interesse di questa struttura regionale. L'attività attualmente in esercizio è già stata oggetto di autorizzazione paesaggistica che ha comportato la preventiva verifica della compatibilità e della conformità alla disciplina di tutela. Come rilevato dallo studio preliminare ambientale, la variante prevede lo spostamento del laghetto in un'area ritenuta più idonea a compensazione di quanto approvato nel precedente PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, che comporta la rinaturalizzazione delle aree adiacenti al sedime della discarica e del recupero ambientale poste ad est, utilizzate in precedenza per gli impianti della ex cava: il progetto di sistemazione morfologica e la riconnessione ambientale si pongono in linea con gli obiettivi di qualità paesaggistica. Le piantumazioni previste nel progetto approvato vengono trasferite in un settore più idoneo, esterno ai lotti della discarica, evitando così che l'apparato radicale delle alberature possa danneggiare il capping. Si prende atto di come l'impatto determinato dal progetto proposto non produca significative alterazioni, o particolarmente negative rispetto al paesaggio, essendo le modifiche proposte situate in area di ex cava depressa rispetto alle aree circostanti e pertanto poco visibile, non si prevedono dunque particolari misure di mitigazione. Per quanto di competenza non si ritiene di dover rinviare il progetto ad ulteriori approfondimenti.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, Direzione regionale, limitatamente alle proprie competenze in materia ambientale relativamente agli aspetti urbanistici e paesaggistici, ritiene che gli interventi proposti quale modifica di quanto già autorizzato non comportino impatti significativi e pertanto, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006, non rileva criticità da rinviare ad ulteriori approfondimenti.

RITENUTO CHE

la modifica proposta comportante aumento delle volumetrie di rifiuti da conferire in discarica, in quanto relativa ad un incremento di rifiuti da abbancarsi inferiore al 10% delle volumetrie già autorizzate, ai sensi della D.G.R. Lazio n. 239 del 18.04.2008 può essere considerata come variante non sostanziale;

la modifica relativa alla eliminazione del laghetto superficiale artificiale previsto al termine della gestione operativa sul lotto 2 della discarica e sull'attiguo recupero ambientale è da considerarsi migliorativa in quanto, alla luce dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., su un corpo di discarica non può essere prevista la realizzazione di un invaso contenente acqua, considerato che gli interventi di rispristino ambientale della discarica (capping), obbligatori a conclusione della gestione operativa della discarica, devono garantire l'assenza di fenomeni di infiltrazione di acqua nel corpo dei rifiuti abbancati nella discarica, al fine di impedire la produzione di percolato e, quindi, l'inquinamento della falda acquifera sotterranea; infatti, l'art. 12 del suddetto decreto, relativo alla procedura di chiusura della discarica, prevede una ispezione del sito da parte dell'Autorità competente e degli organi di controllo ai fini della "verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche", e il successivo art. 13 del medesimo decreto prevede che anche in fase di gestione post operativa "deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche";

le varianti proposte comportano la modifica dello stato morfologico finale sia della discarica, sia dell'attiguo recupero ambientale e, a compensazione di tali modifiche:

- è stata proposta la realizzazione di un parco urbano sul lato est della discarica in prossimità del confine e oltre il Fosso di Rio Petroso con un laghetto artificiale (in sostituzione di quello previsto nel progetto autorizzato posto al di sopra del capping della discarica), progettato per svolgere la duplice funzione di "specchio d'acqua permanente, integrato nel paesaggio e idoneo alla valorizzazione naturalistica dell'area" e quella di "bacino di laminazione" in grado di contenere i volumi idrici generati da eventi meteorici di eccezionale intensità e ridurre in tal modo le portate di deflusso del Fosso di Rio Petroso, a valle della discarica".

- è prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive in quantità non inferiori a quelle previste nello studio valutato per le aree della discarica e dell'adiacente recupero ambientale, oltre alla realizzazione di un percorso ciclo pedonale che attraversa il parco urbano;

le modifiche proposte prevedono la realizzazione di un recupero vegetazionale finale che non rischi di danneggiare la copertura finale della discarica finale in quanto le alberature sono previste all'esterno dei lotti della discarica e, pertanto, non vi sarà il rischio di provocare danni al capping della discarica con l'apparato radicale delle stesse;

i pareri e le osservazioni pervenuti dagli enti coinvolti nel procedimento relativo all'avviso pubblico non hanno rilevato che gli interventi comportino impatti significativi sull'ambiente ed hanno espresso il nulla osta alla loro realizzazione fornendo le prescrizioni e le condizioni per poter chiedere le rispettive autorizzazioni per la loro realizzazione e, in particolare:

- ✓ Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica E Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche Del Mare. Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana Di Roma Capitale ha rilevato che *"Si prende atto di come l'impatto determinato dal progetto proposto non produca significative alterazioni, o particolarmente negative rispetto al paesaggio, essendo le modifiche proposte situate in area di ex cava depressa rispetto alle aree circostanti e pertanto poco visibile, non si prevedono dunque particolari misure di mitigazione. Per quanto di competenza non si ritiene di dover rinviare il progetto ad ulteriori approfondimenti, concludendo che "la Direzione regionale, limitatamente alle proprie competenze in materia ambientale relativamente agli aspetti urbanistici e paesaggistici, ritiene che gli interventi proposti quale modifica di quanto già autorizzato non comportino impatti significativi e pertanto, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006, non rileva criticità da rinviare ad ulteriori approfondimenti"*.
- ✓ Roma Capitale - Dipartimento Programmazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale U.O. Piano Regolatore ha indicato che *"si conferma il parere non ostativo alla realizzazione dell'intervento come già precedentemente espresso con prot. QF 17580/2026, fermo restando l'esito delle eventuali ulteriori verifiche e valutazioni di settore già evidenziate nel parere stesso"*.
- ✓ Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo ha rilevato che *"il Servizio ritiene comunque che, in linea di massima, la variante non sostanziale proposta possa non apportare un contributo significativo all'impatto complessivo sulla matrice ambientale "aria", correlato all'impianto nella sua interezza. Pertanto, restano ferme le condizioni e prescrizioni indicate dal Servizio nel proprio parere, formulato nell'ambito del procedimento di V.I.A. relativo al progetto di variante sostanziale approvato dalla Regione Lazio con la sopra richiamata D.D. n. G05227/2023"*.
- ✓ Roma Capitale - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile, Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico ha evidenziato che *"il Servizio rileva che, per quanto attiene agli impatti ambientali, "il progetto non prevede aumenti di traffico connessi all'esercizio della discarica" e "che, per quanto riguarda gli orari di accesso all'impianto, verrà approntata una "razionalizzazione delle attività nelle ore di punta". Considerato altresì che l'accessibilità alla struttura avviene attraverso un passo carrabile localizzato su via Laurentina e che, pertanto, le valutazioni in relazione a tale tematica dovranno essere eventualmente espresse dalla Città Metropolitana di Roma Capitale quale Ente proprietario della citata viabilità pubblica, stante quanto precede, il Servizio ritiene di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza, in relazione al progetto di variante in argomento"*.
- ✓ Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina, Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis e Carta per la Qualità, ha rilevato che *"esaminati gli elaborati presentati relativi al Progetto di Variante non sostanziale, tenuto conto dei pareri favorevoli con prescrizioni precedentemente rilasciati dal Servizio (RI/2009/4147, RI/2019/29237 e RI/2020/19604) e dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (protocollo n. 6627 del 10.03.2009), per quanto attiene alle proprie specifiche competenze e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole"*.
- ✓ Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane ha evidenziato che *"Il servizio prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente*

in acustica, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, ovvero che “non sono mutate da luglio 2019 ad oggi le previsioni progettuali sulla base delle quali è stato redatto lo studio di impatto da rumore di luglio 2019 e sul quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in data 10.02.2020 con prot. QL10411”.

- ✓ Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Rilascio AUA, Approvazione Impianti Depurazione e Autorizzazione agli Scarichi Idrici, con nota protocollo NH 7767 del 29.07.2026, “osserva che progetto di variante non sostanziale non sembra apportare cambiamenti all'impianto di subirrigazione autorizzato” precisando che qualora *“la variante comporti modifiche dell'impianto di sub irrigazione quali ampliamento, ristrutturazione ed aumento del numero degli utenti, “dovrà essere richiesto un nuovo parere e/o una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista”.*
- ✓ AUBAC, per quanto riguarda gli aspetti idraulici ha evidenziato che “non sono evidenziate condizioni di conflittualità con la pianificazione di bacino vigente ed adottata; restano comunque le prescrizioni già fornite nel precedente contributo istruttorio prot. AUBAC n. 7032 del 22.5.2026 con particolare riferimento al rilascio del nulla osta idraulico da parte dell'Autorità idraulica competente come previsto dall'art. 28 del PAI Tevere...” e per quanto concerne gli aspetti geomorfologici ha evidenziato che: *“si precisa che il presente contributo è dato esclusivamente in relazione alla conformità dell'intervento con la pianificazione di bacino, mentre per quanto riguarda eventuali valutazioni tecniche di merito le NTA vigenti del PAI Tevere non richiedono l'espressione di alcun parere di competenza per gli interventi interferenti con aree a pericolosità P1”* e, infine, per quanto concerne gli aspetti relativi alla risorsa idrica, ha fornito raccomandazioni e prescrizioni.

RILEVATO CHE

sono state ritenute esaustive le informazioni e le indicazioni contenute nella documentazione tecnica, come successivamente integrata;

l'istruttoria è stata condotta secondo i Criteri per la verifica di assoggettabilità riportati nell'Allegato V della parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con riferimento a:

- Caratteristiche del progetto;
- Localizzazione del progetto;
- Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

RICHIAMATE

le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata,

DISPONE

- A. per quanto considerato e secondo le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei pareri pervenuti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, l'esclusione, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del medesimo decreto, dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo alla Discarica per rifiuti inerti sita in via Laurentina KM 11.200 – Roma, presentato dalla Co.R.T.A.C. S.r.l., con sede legale in via di Porta Medaglia 131 Roma, C.F. e P.IVA n. 0797527003, avente ad oggetto “Variante non sostanziale di una discarica di rifiuti inerti approvata con PAUR rilasciato dalla Regione Lazio con Determinazione G05227 del 18.04.2023”;
- B. di precisare che la variante proposta consiste nella modifica della morfologia finale della discarica con la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) aumento dei volumi da conferire nel Lotto n. 2 della discarica, attualmente in esercizio, in misura inferiore al 10% delle volumetrie attualmente autorizzate e pari a circa 60.000 mc;

- 2) eliminazione del laghetto artificiale previsto, nel progetto approvato, al termine dei conferimenti, sul Lotto n. 2 di discarica e sull'attiguo recupero ambientale;
- 3) realizzazione di un parco urbano esterno, ubicato ad est del sito di discarica, comprensivo del laghetto artificiale;
- C. che il presente provvedimento è rilasciato in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa di cui all'istanza acquisita al prot. RM/2827 del 02.04.2025 ed alla successiva documentazione integrativa acquisita ai prott. RM/120 del 10.01.2026, RM/736 del 06.02.2026, RM/803 del 11.02.2026, RM/847 del 12.02.2026 e RM/3307 del 19.06.2026, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- D. di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente dall'acquisire le autorizzazioni/nulla osta previsti dalle vigenti norme ai fini della realizzazione delle varianti progettuali oggetto della presente istruttoria e di stabilire che dovranno essere rispettate, per l'esecuzione degli interventi, tutte le prescrizioni e le raccomandazioni indicate dai rispettivi enti riportati nei *considerata* del presente provvedimento;
- E. di stabilire che, ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. è fissata in 10 (dieci) anni e che, decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- F. di stabilire che, stante quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., in relazione alla procedura di chiusura della discarica che potrà essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, comportando, di conseguenza, la delocalizzazione del laghetto artificiale previsto sul Lotto n. 2 in area esterna al sito, la presa d'atto di collaudo relativa alla chiusura della discarica e la conseguente procedura di svincolo delle polizze fideiussorie a copertura della gestione operativa della discarica dovranno essere subordinate alla realizzazione di tutti gli interventi previsti come opere compensative della modifica della morfologia finale dell'area della discarica, così come da progetto agli atti con prot. RM/2827 del 02.04.2025;
- G. di notificare la presente Disposizione alla Co.R.T.A.C. S.r.l.;
- H. la presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>;
- I. avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri